



Direzione Centrale X
Politiche Sociali e Educative

Servizio Programmazione Socio-Assistenziale

Quesiti relativi alla gara per l'affidamento delle Azioni di supporto alla Programmazione Partecipata

Quesito:

Nel CSA all'art. 10 sono indicati i Requisiti di carattere generale che devono essere posseduti e dimostrati per l'ammissibilità alla selezione. Tra questi al punto 1) vi è l'iscrizione a Registri e Albi previsti dalla normativa vigente ivi compreso il registro delle Onlus e l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto) *"con oggetto sociale compatibile con l'oggetto della presente selezione. In caso di raggruppamento temporaneo la compatibilità dell'oggetto sociale di ciascun soggetto partecipante va rapportata alla parte dell'appalto effettivamente svolta"*.

In riferimento a quest'ultimo punto si chiede di sapere in che modo va attestata in questa fase (presentazione della Documentazione necessaria a valutare l'ammissibilità - Busta A) la compatibilità dell'oggetto sociale dei diversi enti che partecipano ad un Raggruppamento Temporaneo in relazione alle parti dell'appalto che si andranno a svolgere dal momento che solo nel progetto tecnico (busta B) andrà specificato in che modo le attività sono suddivise tra gli enti partecipanti all'ATI?

Risposta:

In riferimento al quesito si chiarisce quanto segue:

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora formalmente costituiti è specificato nel CSA all'art.10 che *"l'istanza di partecipazione (ALLEGATO A) deve contenere le informazioni relative a tutti partecipanti e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partecipanti"*. E' dunque necessario inserire in tale dichiarazione anche le informazioni relative all'oggetto sociale di ciascuno degli enti partecipanti alla costituenda ATI e alla parte dell'appalto che gli stessi si candidano a realizzare;
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei già costituiti, all'art.10 del CSA è richiesta la presentazione (nella Busta A) di "copia dell'atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento". Nell'atto costitutivo del RTI dovranno dunque essere indicate in maniera specifica e in misura percentuale le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni.